

IT  
E-005898/2020  
Risposta di Thierry Breton  
a nome della Commissione europea  
(9.2.2021)

In assenza di un quadro giuridico pienamente armonizzato a livello dell'UE, rimane di competenza degli Stati membri la definizione delle condizioni per esercitare attività nel settore della sicurezza privata. Nell'esercizio di tale competenza essi devono rispettare le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), compresi gli articoli 49 e 56 TFUE sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi in tutta l'UE<sup>1</sup>.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, le misure nazionali che limitano l'esercizio delle libertà fondamentali sono ammissibili se sono non discriminatorie, rispondenti a motivi imperativi di interesse pubblico e proporzionate<sup>2</sup>. È la natura delle prescrizioni stesse a determinare se le prescrizioni poste in atto da uno Stato membro soddisfino tali condizioni.

In qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il dovere di monitorare l'operato degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE e di garantire la conformità della loro normativa e delle loro prassi a tale diritto, sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Commissione sta attualmente esaminando tale questione, fermo restando il potere discrezionale di cui essa dispone per decidere se e in quale momento aprire una procedura di infrazione o deferire un caso alla Corte di giustizia. La Commissione non si è avvalsa per ora del suo diritto di iniziativa legislativa per disciplinare il settore dei servizi per la sicurezza privata e non prevede in questa fase di presentare proposte del genere nel prossimo futuro.

---

<sup>1</sup> Cfr. causa C-465/05, Commissione/Italia.

<sup>2</sup> Ibidem.